



SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Analisi dello stato di attuazione
delle iniziative nazionali

Carlo Apponi

Cagliari, 29 settembre 2016

Agenda per la semplificazione

Il rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica nell'aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della **consultazione telematica** sulle “**100 procedure più complicate da semplificare**”; l'iniziativa è stata lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

La consultazione è stata online per **12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014)**. Sono pervenuti circa 2.000 contributi da cittadini e imprese inviando segnalazioni circostanziate che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia e forniscono indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di suggerimenti e proposte.

Il rapporto “**Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese**” illustra i risultati della consultazione e presenta la **top ten** delle complicazioni burocratiche. Attraverso una selezione di centinaia di “storie” e di suggerimenti, vengono descritti gli adempimenti e le procedure più complicati e le proposte per affrontarli.

Il rapporto "Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese"

La **top ten** degli adempimenti e delle procedure più complicate è la seguente:

CITTADINI	IMPRESE
1 <i>Adempimenti fiscali</i>	1 <i>Adempimenti fiscali</i>
2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
3 <i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	3 <i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
4 <i>Procedure per i disabili</i>	4 <i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
5 <i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	5 <i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>

L' «Agenda per la semplificazione»

I risultati della consultazione telematica hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una **nuova politica di semplificazione** e un'**agenda** condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali. Si veda il sito www.italiasemplice.gov.it/.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il **decreto-legge n. 90/2014**, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", **all'art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)** dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **il CdM approva l'Agenda** per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
- le **amministrazioni statali adottano** con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale** per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

L' «Agenda per la semplificazione»

- le **PP.AA. regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese**; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- **gli accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la **modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it** ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi **statuti e delle relative norme di attuazione**.

L' «Agenda per la semplificazione»

L' **Agenda** individua **cinque settori** strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa:

- La **cittadinanza digitale**
- Il **welfare e la salute**
- Il **fisco**
- L' **edilizia**
- L' **impresa**

Per ciascun settore, l'Agenda individua **azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi**.

Viene garantito il **controllo del raggiungimento dei risultati** che saranno resi accessibili on line, anche assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nel monitoraggio della fase attuativa.

Il **Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata** verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo **stato di avanzamento dell'Agenda**.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

1. Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e Linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa **agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza** nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

2. Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per **favorire i nuovi investimenti** attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di aree vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire **certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure**.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti **a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle **best practices** delle Regioni e degli sportelli unici.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

3. SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto dal 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica dal 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale. L'azione, in particolare, prevede:

1. la **verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP** attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
2. la promozione di **interventi di affiancamento** formativo agli operatori;
3. l'adozione delle **misure necessarie a rimuovere gli ostacoli** alla operatività del SUAP;
4. la promozione del **coordinamento tra le amministrazioni** che intervengono nel procedimento unico;
5. la **valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it**, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

4. Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli **soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso**, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

5. Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella **semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari** all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

6. Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

1. **ridurre il numero** di conferenze in presenza;
2. differenziare le **modalità di esame contestuale degli interessi pubblici** in relazione alla complessità delle procedure;
3. **utilizzare la telematica**;
4. **ridurre i tempi**.

7. Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

1. **definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale** e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
2. **adeguamento della modulistica** alle specificità regionali;
3. **monitoraggio dell'applicazione dell'AUA**, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

8. Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA **interessando altri fondamentali adempimenti ambientali**, attraverso la realizzazione di **modulistica standardizzata** atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

9. Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il **d.m. 30 marzo 2015** (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le **linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome**, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata **una revisione della procedura prevista dall'art. 20** (verifica di assoggettabilità) **del d.lgs 152/2006** volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «*screening*».

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

1. la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di **semplificazione dei controlli**;
2. la **ricognizione delle principali tipologie di controllo** a cui sono assoggettate le imprese;
3. l'individuazione di **misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati** gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

11. Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di **sanità veterinaria**, di **sicurezza degli alimenti** (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e **digitalizzazione delle procedure** (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

Rapporto di monitoraggio sull'attuazione dell'Agenda: 16 marzo 2016

Il rapporto di monitoraggio fornisce un quadro di sintesi sullo stato di avanzamento al 16 marzo 2016 delle attività previste dall'Agenda. Risultano rispettate oltre il 90% delle scadenze previste dall'Agenda e dalla pianificazione di dettaglio delle attività. In particolare si evidenziano:

- l'avvio dell'operatività del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID), grazie all'accreditamento di tre Identity Provider, che rilasciano l'identità digitale dal 15 marzo 2016, e di 12 amministrazioni nel ruolo di service provider;
- le attività di semplificazione realizzate in campo fiscale, a partire dalla dichiarazione dei redditi precompilata;
- le attività di ricognizione e approfondimento, svolte con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali (indagine SUAP e SUE), che hanno contribuito a identificare ostacoli da rimuovere e soluzioni di semplificazione già adottate nel quadro dell'attuazione della riforma Madia (conferenza dei servizi e SCIA);
- il completamento della predisposizione della modulistica standardizzata e semplificata per l'edilizia.

Tra le attività in ritardo si evidenziano:

- la predisposizione del regolamento edilizio tipo, che era stato previsto per novembre 2015. Un passo avanti cruciale è stato compiuto con l'individuazione delle 42 definizioni uniformi ed inderogabili per tutti i Comuni, mentre proseguono le attività istruttorie dello schema tipo;
- la predisposizione delle specifiche di interoperabilità per l'edilizia e per l'AUA. Gli approfondimenti condotti hanno attribuito all'adozione delle specifiche di interoperabilità una rilevanza trasversale, non limitata alle singole modulistiche di settore.

La modulistica unificata

I moduli unificati e standardizzati

L'art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevede che:

- il **CdM**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**;
- il **Governo, le Regioni e gli enti locali tramite intese e accordi adottano una modulistica unificata e standardizzata** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese;
- gli **accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- le amministrazioni precedenti approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.
- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.
- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali.
- d) La Conferenza Unificata a luglio 2015 ha approvato l'intesa sul modello unificato per la **DIA alternativa al permesso di costruire.**

L'autorizzazione unica ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, il **d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.

Il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in via definitiva il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova Autorizzazione, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i **vantaggi**:

- a) **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006)** anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)

- b) **i progetti sottoposti a VIA quando tale valutazione *comprende e sostituisce* tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013):**

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 (screening) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)

La nuova Conferenza di servizi

La nuova Conferenza di servizi

Il **Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il **d.lgs. 30-7-2016, n. 127**, recante norme per il riordino della disciplina in materia di **Conferenza dei servizi**, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 124/2015 (delega al Governo).

In sintesi si può dire che le principali modifiche contenute nel **d.lgs n. 127/2016**, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13-7-2016, sono:

- la **riduzione dei tempi**, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;
- la **partecipazione del rappresentante unico**; nel caso in cui alla conferenza **partecipino anche amministrazioni non statali** le amministrazioni statali sono rappresentate da un **unico soggetto** abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. **Ciascuna regione e ciascun ente locale** definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
- l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate. Si prevede che **le amministrazioni che hanno espresso posizioni dissenzienti qualificate devono attivare il procedimento di opposizione** avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

Vi sono inoltre disposizioni di **coordinamento con le discipline settoriali** della conferenza di servizi (edilizia, SUAP ecc.), la disposizione transitoria relativa **all'affidamento in concessione di lavori pubblici** e una **clausola di coordinamento**.

I pareri del Consiglio di Stato

Art. 17-bis (silenzio-assenso), legge n. 241/1990

Cons. di Stato, Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640: Parere sul silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni

Pareri sugli schemi di decreto della Conferenza di servizi e della SCIA

- **Parere 7 aprile 2016, n. 890 reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto sulla conferenza di servizi**
- **Parere 30 marzo 2016, n. 839 reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto SCIA**

Parere sullo schema di decreto della SCIA 2

Cons. di Stato, Comm. spec., 4 agosto 2016, n. 1784: Parere sullo schema di regolamento in tema di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione

Ambito di applicazione della legge n. 241/1990: art. 29

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni della legge si applicano alle **amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali**. Le disposizioni della legge si applicano, altresì, alle **società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative**. **Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.**

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge.

Attengono ai **livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione **le disposizioni della legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.**

Ambito di applicazione della legge n. 241/1990: art. 29

Attengono ai **livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione **le disposizioni** della legge concernenti la **presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**, la **dichiarazione di inizio attività** e il **silenzio assenso** e la **conferenza di servizi**, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, **non possono stabilire garanzie inferiori** a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14

L'art. 14 prevede quattro **tipi** di conferenza di servizi:

a) **istruttoria**;

b) **decisoria**;

c) **preliminare**;

d) **relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA)**.

a) **Istruttoria (art. 14-bis o altra modalità)**

Conferenza che **può essere indetta** dall'**amministrazione procedente**, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo**, ovvero in **più procedimenti amministrativi connessi**, riguardanti medesime attività o risultati.

La conferenza si svolge con le modalità previste dall'art. 14-bis (**semplificata**) o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14

b) decisoria

Conferenza **sempre indetta** dall'**amministrazione precedente** quando la **conclusione positiva** del **procedimento** è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi **i gestori di beni o servizi pubblici**.

Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di **distinti procedimenti**, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è **convocata**, anche su richiesta dell'interessato, **da una delle amministrazioni precedenti**.

c) Preliminare (art. 14-bis)

Conferenza che **può essere indetta** dall'**amministrazione precedente**, su **motivata richiesta dell'interessato**, quando abbia ad oggetto:

- **istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;**
- **insediamenti produttivi di beni e servizi.**

Viene indetta entro **cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza si svolge secondo le disposizioni dell'art. 14-bis, con **abbreviazione dei termini fino alla metà**.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, **entro 5 giorni**, al richiedente.

Successivamente l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il **progetto definitivo**, indice la **conferenza SIMULTANEA** nei termini e con le modalità di cui agli **articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter**.

In sede di conferenza **SIMULTANEA**, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14

d) valutazione di impatto ambientale (VIA)

Qualora un progetto sia sottoposto a VIA, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, **vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, co. 3, del d.lgs n. 152/2006**, convocata in modalità **SINCRONA** ai sensi dell'art. 14-ter.

Rispetto alla disciplina vigente (la quale configura la conferenza in questione come "specie" della conferenza preliminare), ora si configura la conferenza di servizi per progetti sottoposto a VIA come una **conferenza decisoria**.

La conferenza è indetta non oltre **dieci giorni** dall'esito della verifica documentale di cui all'art. 23, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006 (**condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente [entro 30 gg]**) e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 26, co. 1, del medesimo decreto legislativo (**150 gg dalla presentazione dell'istanza**).

Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14

L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'art. 7:

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento), ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. Nelle ipotesi precedenti resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9:

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-bis: SEMPLIFICATA

La conferenza decisoria si svolga in forma semplificata e in modalità asincrona.

Solo per alcuni casi di maggiore complessità, la conferenza si svolge in modalità sincrona (commi 6 e 7).

Le comunicazioni avvengono (esclusivamente) mediante utilizzo di posta elettronica o in cooperazione applicativa (art. 47, d.lgs. n. 82/2005).

La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro 5 gg lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

L'organizzazione dei lavori è imputata all'amministrazione procedente anziché all'auto-determinazione della conferenza medesima.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-bis: SEMPLIFICATA

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza con la relativa documentazione, oppure le credenziali per l'accesso telematico a quanto sia utile ai fini dello svolgimento del procedimento
- il termine (tassativo, non superiore a **15 gg**) entro cui le amministrazioni coinvolte possano chiedere integrazioni documentali e chiarimenti non desumibili da documenti già in possesso dell'amministrazione né "direttamente acquisibili" presso altre pubbliche amministrazioni
- il termine ("perentorio", non superiore a **45 gg [interessi sensibili: 90 gg]**) perché le amministrazioni coinvolte esprimano le loro determinazioni (in assenza delle quali, si dà per acquisito il loro silenzio-assenso).

A tale termine per l'espressione delle determinazioni, va considerato il termine (i successivi **5 ggl**) di conclusione del procedimento, da parte dell'amministrazione procedente mediante la determinazione motivata di conclusione della conferenza (la quale determinazione 'sostituisce' il provvedimento, o il suo diniego).

Pertanto, lo svolgimento della conferenza (in modalità asincrona) può protrarsi per un massimo di **45gg+10ggl [interessi sensibili: 90gg+10ggl]**, termine ultimo per la determinazione motivata di sua conclusione.

La nuova Conferenza di servizi: artt. 14-bis, 14-ter

La "**determinazione motivata di conclusione del procedimento**", vale come provvedimento conclusivo, ed è:

- **positiva**, quando siano stati acquisiti gli atti di assenso non condizionato (anche nella forma di silenzio-assenso) oppure siano state ricevute indicazioni, quali condizioni dell'assenso, accoglibili (sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate) senza mutare in modo sostanziale la decisione oggetto della conferenza;
- **negativa**, quando siano stati acquisiti atti di dissenso non superabili, ad avviso dell'amministrazione precedente.

Fuori dell'assenso incondizionato o del dissenso insuperabile raccolti in conferenza semplificata, che fungono da presupposto per la conclusione dei lavori in conferenza nonché del procedimento, l'amministrazione precedente deve procedere alla convocazione di una **conferenza simultanea (obbligatoria)**, da svolgersi entro **10 gg** dallo scadere del termine (massimo **45 gg**) previsto per la comunicazione delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-ter: SIMULTANEA

La prima riunione della conferenza simultanea si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, co. 2, lett. d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, co. 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 gg decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di cui all'art. 14-bis, co. 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 gg. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-ter: SIMULTANEA

Individuazione e partecipazione del **rappresentante unico**, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, co. 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.


Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di 45gg (o 90gg), l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. **Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del co. 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA


A) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza



B) Caso in cui l'A.P. abbia acquisito in CdS uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA

A) Caso in cui nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6)



B) Casi di particolare complessità della decisione da assumere: B1 - l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea; B2 - l'amministrazione procedente può procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7).

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quater: Decisione

Ribadisce il **contenuto decisorio** ed il **valore provvedimento** della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza pertanto **sostituisce** ad ogni effetto **tutti gli atti di assenso** di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi interessati.

Si vincola alla previa partecipazione alla conferenza (o comunque espressione nei termini) l'esperibilità per le amministrazioni dissenzienti di una richiesta (congruamente motivata) all'amministrazione precedente di assumere **determinazioni in via di autotutela** (revoca od annullamento d'ufficio).

Il co. 3 concerne l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. **Essa è immediata, in caso di approvazione unanime.**

Ove l'approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti **l'efficacia è sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati, finché non risulti esperito il rimedio 'compositorio' disciplinato dall'art. 14-quinquies.

I **termini di efficacia** di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi **decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.**

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quinquies: Dissenso

Tratta degli effetti del dissenso, espresso in conferenza da parte delle amministrazioni preposte alla **tutela di interessi sensibili**.

Tali amministrazioni **possano muovere opposizione** (a condizione si siano già espresse, tempestivamente e con congrua motivazione in sede di conferenza) **avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza**.

È introdotto il **termine di 10 gg** (dall'adozione della determinazione motivata) perché l'opposizione sia esperibile.

L'opposizione è **indirizzata al Presidente del Consiglio**, e sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Il Presidente del Consiglio indice – entro **15 gg** dalla ricezione dell'opposizione - **una riunione** cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza.

Se si **raggiunge l'accordo**, la soluzione trovata è volta a sostituire a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

La nuova Conferenza di servizi: art. 14-quinquies: Dissenso

Se non raggiunge l'accordo nella **prima riunione**, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome: in tal caso può essere indetta - entro i successivi **15 gg** - una **seconda riunione** (co. 5).

Nel caso in cui la o le riunioni/i conducano ad una **intesa**, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione precedente.

Qualora invece l'intesa non si consegua, viene ad attivarsi - entro i successivi **15 gg** - il 'giudizio' ultimo sulla questione reso dal Consiglio dei ministri (il quale delibera con la partecipazione del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata).

Ove il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza (che era rimasta sospesa nella sua efficacia, a seguito dell'opposizione) **acquista efficacia in via definitiva**.

Il Consiglio dei ministri può comunque adottare una **deliberazione "con contenuti prescrittivi"**, la quale sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

La Scia unica

La Scia unica

Il **Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, il **d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126**, recante norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza dei servizi, in attuazione dell'art. 5, co. 1, della legge n. 124/2015 (delega al Governo).

Il provvedimento in esame, [pubblicato nella G.U. n. 162 del 13-7-2016](#), consta di 4 articoli:

- l'art. 1 **individua l'oggetto del decreto** e dei successivi decreti da emanare per l'attuazione della disposizione di delega;
- l'art. 2 **disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati** per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione;
- l'art. 3 introduce, tra l'altro, **una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi** (cd. SCIA unica);
- l'art. 4 delimita **l'ambito di applicazione soggettivo** delle disposizioni del decreto.

La Scia unica (art. 19-bis, l. n. 241/1990)

Sul **sito istituzionale** di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA**, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA allo sportello unico**. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno **cinque giorni** prima della scadenza dei termini di cui **all'art. 19, commi 3 60 gg) e 6-bis (30 gg)**, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata **all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive**, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è **rilasciata ricevuta** ai sensi dell'art. 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e **l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.**

La Scia unica (art. 19-bis, l. n. 241/1990)

I provvedimenti che l'amministrazione può adottare in seguito a SCIA sono, a seconda delle ipotesi: **divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti dannosi**, ovvero invito a conformare l'attività con contestuale sospensione della stessa.

Ove l'attività sia sanabile, spetta all'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrivere le misure necessarie stabilendo un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'interessato si conformi alle indicazioni dell'amministrazione (esattamente come previsto nella disciplina generale della SCIA ex art. 19, co. 3, L. 241/1990).

La modifica apportata all'art. 19, co. 3, prevede che la sospensione dell'attività intrapresa non opera automaticamente in caso di invito a conformarsi alle indicazioni dell'amministrazione. Infatti, la disposizione prevede che la **sospensione** è disposta con atto motivato solo in due ipotesi:

- **presenza di attestazioni non veritiere;**
- **pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.**

L'atto motivato interrompe il termine dei 60 gg, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione alle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

La Scia edilizia: art. 23-bis, d.P.R. n. 380/2001

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

Nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, prima della presentazione della SCIA, l'interessato **può richiedere** allo sportello unico:

- **di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o**
- **presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.**

Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Tali atti devono essere acquisiti entro il termine di cui all'art. **20, co. 3 (60 gg)**. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, **si applica la CdS**.

In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.**

La Scia edilizia: art. 23-bis, d.P.R. n. 380/2001

Le disposizioni precedenti si applicano anche **alla CIL e CILA** di cui all'art. 6, co. 2, del d.P.R. n. 380/2001, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

All'interno delle **zone omogenee A)** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in **quelle equipollenti** secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali **non è applicabile la SCIA:**

- **per interventi di demolizione e ricostruzione, o**
- **per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.**

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti** gli interventi cui è applicabile **la SCIA** non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi **30 giorni** dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione suddetta e comunque in sua assenza, **non trova applicazione** per le predette zone omogenee A) **la SCIA con modifica della sagoma.**

Presentazione istanze, segnalazioni o comunicazioni (art. 18-bis, l. n. 241/1990)

Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una **ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8 (**Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento**), essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 (**Comunicazione di avvio del procedimento**):

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

Nelle ipotesi di cui sopra resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

La **data di protocollazione** dell'istanza, segnalazione o comunicazione **non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione**. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

La Scia 2

La Scia 2

Lo schema in esame, proseguendo l'attuazione della delega contenuta nell'art. 5, co. 1, della l. n. 124/2015, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- silenzio assenso;
- comunicazione preventiva;
- **titolo espresso.**

Il provvedimento consta di **6 articoli e di una tabella allegata.**

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 reca **disposizioni generali necessarie per l'applicazione della tabella A**, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L'articolo 3 interviene sulla **normativa in materia edilizia** attraverso numerose modifiche volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l'ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

La Scia 2

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina in **materia di procedure di bonifica** da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L'articolo 5 contiene semplificazioni in **materia di commercio**, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sul commercio di cose antiche o usate.

L'articolo 6 introduce alcune semplificazioni in **materia di pubblica sicurezza**, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

La **tabella A**, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi, è organizzata per attività, a loro volta distinte in **tre sezioni: attività commerciali e assimilabili (sezione I); edilizia (sezione II); ambiente (sezione III)**. Per ogni attività sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, ecc...), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi), nonché sono richiamati i riferimenti normativi che regolano a normativa vigente, o in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema, le predette attività.

Si ricorda che **la norma di delega prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.